

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 911

Trattamento economico Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. Rideterminazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Visto il D.P.C.M. n. 502/1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) il quale prevede, all'art. 1, comma 5, quanto segue:

"Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:

- a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;*
- b) numero di assistiti e di posti letto;*
- c) numero di dipendenti.*

Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C".

Visto l'art. 61 del D.L. n. 112/2008, come convertito con modifiche dalla L. 133/2008, il quale ha stabilito:

- al comma 14 che *"a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zoonofiliattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008";*
- al comma 19 che *"per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati [cd. ticket], di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo";*
- al comma 21 che le Regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui al comma 14 — vale a dire la riduzione dei compensi dei Direttori generali, amministrativi e sanitari del S.S.R. — *"possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente".*

Visto l'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, il quale ha disposto che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente*

ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati".

Tale decurtazione del 10% delle indennità e compensi di cui alla L. 122/2010 avrebbe dovuto cessare al 31/12/2014, ma con successivi provvedimenti normativi, da ultimo con D.L. n. 244/2016 convertito in L. n. 19/2017, è stata prorogata fino al 31/12/2017.

Vista la Legge Regionale n. 1/2011 con cui la Regione Puglia si è adeguata al predetto art. 6, comma 3 prevedendo all'art. 8, comma 1 che *"a partire dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere incrementati sino al 31 dicembre 2013".*

Visto l'art. 17, comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, il quale ha previsto il ripristino del ticket disponendo espressamente che *"a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".*

Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, cessano gli effetti del citato art. 61, co. 19, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 — il quale aveva indotto l'Amministrazione regionale all'adozione delle misure di riduzione dei compensi di cui al comma 14 del medesimo articolo per sopperire alle minori entrate derivanti dalla predetta abolizione del ticket — si ritiene ora possibile procedere alla rideterminazione dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Considerato che nel *"Programma Operativo 2016-2018"*, inviato al Ministero della Salute in data 21/4/2017 e da quest'ultimo acquisito tramite Sistema SIVEAS in pari data giusto prot. 74-A, sono peraltro contenuti specifici interventi di rifunionalizzazione e razionalizzazione della spesa sanitaria che, in aggiunta alle risorse integrative regionali, hanno consentito già per il 2016 la garanzia dell'equilibrio economico del S.S.R. e che puntano a garantire il mantenimento del medesimo equilibrio economico anche per il biennio 2017-2018. Nel medesimo Programma Operativo la Regione ha altresì previsto una serie di misure ed interventi che consentirebbero risparmi di spesa tali da garantire la copertura della maggiore spesa relativa all'aumento delle retribuzioni dei direttori generali in ottemperanza al disposto di cui all'art. 61, comma 21, del D.L. n. 112/2008.

Considerato inoltre che l'art. 1 del D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016 ha introdotto un unico elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere ed altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, conseguentemente, il mantenimento da parte della Regione Puglia della decurtazione del 20% del trattamento economico del Direttore generale di cui alla L. 133/2008 verrebbe a determinare una sperequazione rispetto alle altre Regioni italiane. Ciò in ragione del fatto che nella maggior parte delle Regioni ai Direttori Generali è attribuito il compenso massimo previsto dall'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. pari ad € 154.937,00, senza alcuna decurtazione. Peraltro, un trattamento economico sperequato fra una Regione e l'altra potrebbe disincentivare la disponibilità a ricoprire l'incarico in Puglia da parte dei candidati (o almeno di quelli con più esperienza e maggiori possibilità di collocazione altrove)

inseriti nell'elenco nazionale di idonei, penalizzando in tal modo la qualità della direzione delle Aziende ed Enti del S.S.R. pugliese.

Per quanto innanzi si propone di procedere alla rideterminazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., modificando quanto disposto con precedente D.G.R. n. 30 del 20/1/2015 ed eliminando la decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008, fermo restando il rispetto del limite massimo di cui all'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 502/1995.

Si propone altresì di procedere ad una diversificazione — tramite articolazione per fasce — del trattamento economico dei Direttori generali in ragione della complessità dell'Azienda diretta, anche sulla base dei parametri previsti dal DPCM n. 502/1995, di seguito riportati:

- a) volume delle entrate di parte corrente;
- b) numero di assistiti e di posti letto;
- c) numero di dipendenti.

Metodologicamente si ritiene di poter distinguere 2 fasce di complessità e retributive, strutturate sulla base del livello di complessità della gestione aziendale nonché dei suddetti parametri previsti dal DPCM n. 502/1995: la prima fascia ricomprende le Aziende ed Enti con un volume di entrate di parte corrente di almeno 150.000.000 €, un numero di almeno 300 posti letto ed un numero di almeno 1.000 dipendenti, mentre la seconda fascia ricomprende le Aziende ed Enti non rientranti nella prima fascia.

Le fasce di complessità di cui innanzi sarebbero pertanto composte come segue:

- **Prima fascia:** ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU "Policlinico" di Bari; AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia.
- **Seconda fascia:** IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari; IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte; Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).

Il trattamento economico come rideterminato con il presente schema di provvedimento potrà essere integrato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995, di un'ulteriore quota fino al 20 per cento degli stessi, previa valutazione regionale dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali.

Analoga rideterminazione dovrà essere effettuata, inoltre, per il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende ed Enti del S.S.R., ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995, nella misura dell'80% del trattamento attribuito al Direttore generale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse rientrano tra le complessive assegnazioni annue previste con il DIF.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di rideterminare il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., modificando quanto disposto con precedente D.G.R. n. 30 del 20/1/2015 ed eliminando la decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008, fermo restando il rispetto del limite massimo di cui all'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 502/1995 (pari ad € 154.937,00=) nonché ferma restando la decurtazione del 10% prevista dalla L. 122/2010 e confermata dalla L.R. n. 1/2011.
- Di prevedere a tal fine l'inserimento delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in due distinte fasce di complessità, alle quali corrispondono trattamenti economici diversificati, strutturate sulla base del livello di complessità della gestione aziendale nonché dei parametri previsti dal DPCM n. 502/1995: la prima fascia ricomprende le Aziende ed Enti con un volume di entrate di parte corrente di almeno 150.000.000 €, un numero di almeno 300 posti letto ed un numero di almeno 1.000 dipendenti, mentre la seconda fascia ricomprende le Aziende ed Enti non rientranti nella prima fascia.
- Di stabilire conseguentemente che:
 - La **prima fascia** — cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad t 139.443,00 — include le seguenti Aziende del S.S.R.: ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU "Policlinico" di Bari; AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia.
 - La **seconda fascia** — cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € 125.000,00 — include le seguenti Aziende ed Enti del S.S.R.: IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari; IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte; Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).
- Di dare atto che l'importo del trattamento economico come innanzi rideterminato potrà essere integrato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995, di un'ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione regionale dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali.
- Di dare atto che anche il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende ed Enti del S.S.R. va conseguentemente rideterminato, ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995, nella misura dell'80% del trattamento attribuito al Direttore generale.
- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano